

ORDINANZA N. 20/2007/BZ

Il Direttore Aeroportuale di Verona

VISTI gli art. 683, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
VISTO il D.P.R. 4 Luglio 1995 n. 461 art. 19 "Recepimento nell'Ordinamento interno dei principi generali contenuti negli Allegati alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale" Chicago 1944;
VISTO l'Annesso 17 alla Convenzione Internazionale aviazione Civile;
VISTO il Manuale di sicurezza I.C.A.O. per la protezione dell'Aviazione Civile contro gli atti di intervento illecito;
VISTO il Decreto Legislativo 250/97 Istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
VISTE le schede nr. 1, 5 del Programma Nazionale di Sicurezza;
VISTO il Nuovo Codice della Strada di cui a D. Leg.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di Attuazione di cui a D.P.R. 16.12.1992 n.495;
VISTO il Regolamento CE 2320/2002
VISTO il Regolamento CE 1138/2004
SENTITA la Società ABD spa in qualità di gestore dell'aeroporto

ORDINA

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Per gli effetti di cui alla presente Ordinanza vengono definiti:

- AREA DI MOVIMENTO: la parte dell'aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili comprendente l'area di manovra, i piazzali e qualsiasi parte dell'aeroporto destinata alla manutenzione degli aeromobili;
- AREA DI MANOVRA: la parte dell'aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio ed al movimento a terra degli aeromobili, con esclusione del piazzale di sosta, e di qualsiasi parte dell'aeroporto destinata alla manutenzione degli aeromobili;
- PIAZZALE: area specifica dell'aeroporto adibita allo stazionamento di aeromobili per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento carburanti, il parcheggio e la manutenzione;

REV 01